



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA**  
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

**Individuazione modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- il Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2021, n.165 per accedere ai luoghi di lavoro è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta del personale incaricato dal datore di lavoro, il cd. "green pass", ossia la certificazione Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021;
- tale obbligo riguarda anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, presso le strutture delle stesse pubbliche amministrazioni;
- pertanto, a partire dal 15 ottobre 2021, anche i soggetti di cui al precedente capoverso, i visitatori e i fornitori esterni che a qualsiasi titolo svolgano attività all'interno dei locali della sede dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza potranno accedervi se muniti di *pass* valido;
- sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021;
- l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero coloro che si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare;

#### Rilevato che:

- nel caso in cui il dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione prescritta, o tale circostanza sia verificata sul luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine attualmente stabilito per la cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- analogamente il dipendente che dichiari il possesso della certificazione verde COVID-19, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile;
- nel caso sia accertato successivamente che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione, il dipendente dovrà essere allontanato dalla sede di servizio;
- è inoltre irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 euro;
- le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, a cui il dirigente trasmette gli atti relativi all'accertamento e contestazione della violazione (per il personale della scuola in servizio presso questo UAT, ad eccezione di quello utilizzato ai sensi dell'art.1 comma 65 della L. 107/2015, valgono le stesse misure sanzionatorie previste per il personale scolastico);
- la medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione;
- restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale;
- per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento);
- non è possibile avvalersi di autocertificazioni;
- non è consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde COVID-19;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA**  
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

- le linee guida di cui al DPCM del 12 settembre 2021 in fase di pubblicazione - "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale"- prevedono che verrà gradualmente reso disponibile alle amministrazioni che fruiscono della piattaforma NoiPA, un nuovo servizio di interrogazione che consentirà al datore di lavoro o ai soggetti da questo formalmente incaricati dell'accertamento, previo accesso in modalità sicura, di visualizzare la validità della certificazione verde Covid-19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio;

**Dato atto che:**

- è necessario organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo ai dipendenti e ai soggetti che svolgono attività presso questo ufficio;
- è necessario individuare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla nuova normativa;
- a questi adempimenti formali si deve provvedere entro il 15 ottobre 2021, a pena di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020;

**Valutato che:**

- si ritiene di adottare un sistema di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 mediante un controllo quotidiano su tutti i dipendenti, svolto da soggetti appositamente incaricati;
- l'attività di verifica, accertamento e contestazione di eventuali violazioni verrà svolta entro le ore 12.00 di ciascuna giornata lavorativa;
- la certificazione potrà essere esibita sia in formato cartaceo che attraverso il QR code salvato su tablet o smartphone personale;

**Fermo restando che:**

- il soggetto incaricato è autorizzato a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario del pass a quelli di un documento di identità, da esibire su richiesta, in caso di sospetta falsità o invalidità della certificazione;
- in nessun caso potranno essere raccolti né conservati i dati riferiti alla persona controllata, né dati ulteriori rispetto a quanto sopra indicato;
- rimangono in vigore le vigenti disposizioni in merito a distanziamento, utilizzo DPI e altre norme riportate nel Protocollo di sicurezza adottato da questo Ufficio;
- il possesso della certificazione non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto dal virus dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione eventualmente già acquisita, a prescindere da quale ne sia l'origine, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

**Atteso che:**

- le misure organizzative da adottare devono prevedere le modalità di controllo e l'individuazione dei soggetti incaricati del controllo, dell'accertamento e contestazione dell'eventuale violazione.
- devono inoltre essere definite le modalità di segnalazione delle violazioni accertate dagli incaricati delle verifiche ai fini della registrazione nel gestionale delle presenze e anche le misure e strumenti per rendere effettiva la sanzione che consiste nel divieto di accesso al luogo di lavoro;
- è quindi necessario disciplinare le modalità di verifica del possesso della certificazione all'interno degli uffici e le modalità di effettuazione della contestazione di cui all'art. 1, comma 8, del DL 127/2021 e successivo inoltro del rapporto alla Prefettura;

**Precisato che:**

- in attesa che vengano rese disponibili le specifiche funzionalità previste dalle sopra citate linee guida per la verifica automatizzata dei *green pass*, la verifica del possesso della certificazione avverrà mediante



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA**  
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

l'applicazione VerificaC19, che consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore;

- a norma dell'art. 13, comma 5, del DPCM 17.6.2021, che disciplina la certificazione, la verifica non può dare luogo a raccolta e archiviazione dei dati;
- non è possibile rilevare la data di scadenza della certificazione né raccogliere o conservare i dati trattati ai fini dello svolgimento dei controlli;

Visto il DPCM 17 giugno 2021, contenente "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*»;

**Dato atto che:**

- a norma dell'articolo 9-*quinquies*, comma 13, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 127/2021, le amministrazioni provvedono alle attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**Ritenuto**

opportuno effettuare un controllo quotidiano e incondizionato della certificazione per l'accesso ai luoghi di lavoro e di attribuire l'incarico di controllo e accertamento di cui sopra ai funzionari preposti dell'Ufficio VIII Ambito territoriale di Vicenza;

**DISPONE**

1. Modalità di rilevazione

In attesa che vengano rese disponibili le specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei *green pass*, previste nelle Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, emanate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 127 del 2021, la rilevazione del possesso della certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, e successivamente modificato dal DL 127/2021, avrà luogo attraverso l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" installata su dispositivo fornito dall'Amministrazione;

2. **Soggetti preposti al controllo**

La funzione di verifica è posta in capo ai seguenti addetti:

1. Bocca Alessandro
2. Sella Luigi

3. **Modalità di effettuazione dei controlli**

I controlli saranno effettuati quotidianamente entro le ore 12.00 di ciascuna giornata lavorativa. E' vietata la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite così come la loro conservazione. Per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale,



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA**  
*Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza*

il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Entro la giornata in cui sono stati effettuati i controlli, gli incaricati redigeranno un rapporto da registrare.

Il rapporto di fine giornata dovrà indicare il numero dei soggetti controllati e l'esito dei controlli effettuati, omettendo i nominativi: non dovrà contenere alcun tipo di riferimento ai soggetti sui quali è stato effettuato il controllo e nessuna indicazione che ne renda possibile in altro modo l'identificazione.

#### 4. Violazioni

Qualora, all'atto dell'accertamento, un dipendente risulti non essere in possesso della certificazione prescritta:

- l'addetto incaricato che ha svolto l'accertamento dovrà invitare il lavoratore privo di certificazione a lasciare immediatamente il posto di lavoro;

- l'addetto incaricato comunicherà il nominativo del dipendente privo di certificazione verde, con immediatezza e nel massimo riserbo, al Dirigente, trasmettendo segnalazione scritta ed indicando ogni utile circostanza riscontrata durante la verifica.

- il Dirigente, ricevuta la segnalazione scritta da parte del funzionario incaricato, comunicherà tempestivamente all'ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione prescritta e quindi dovrà avviare la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021, trasmettendo gli atti relativi alla violazione al Prefetto competente per territorio al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9-quinquies comma 8 del DL 52/2021.

Il personale della scuola in servizio presso questo UAT, ad eccezione di quello utilizzato ai sensi dell'art.1 comma 65 della L. 107/2015, è sottoposto alle stesse misure sanzionatorie previste per il personale scolastico.

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo Alberto Formaggio  
(documento firmato digitalmente)